

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1964

Modifiche agli articoli 19 e 20 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, concernenti l'assistenza personale continuativa ai grandi invalidi del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge trae la propria ragione dalla necessità di correggere le sperequazioni esistenti in materia di assistenza personale continuativa che, come è noto, è riservata a quei grandi invalidi del lavoro che hanno una mutilazione o invalidità di tale gravità da necessitare appunto di assistenza costante da parte di terzi (ciechi, paraplegici, amputati di entrambi gli arti superiori, ammalati di mente eccetera).

A prescindere da ogni altra considerazione sulle altre prestazioni economiche riservate alla categoria, si osserva che, in seguito all'entrata in vigore della legge 19 gennaio 1963, n. 15, l'assegno di assistenza personale continuativa è concesso in misura diversa a seconda che il fatto infortunistico si sia prodotto prima o dopo l'entrata in vigore del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, quasi che fosse possibile compensare diversamente la persona che assiste il grande invalido a seconda che questi, essendosi infortunato prima o dopo l'entrata in vigore del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sia stato liquidato in capitale o in rendita.

A migliore chiarimento di quanto sopra, si prospettano i seguenti casi:

a) superinvalidi del lavoro, infortunati dopo il 1935, già addetti a lavori di ca-

rattere industriale e quindi liquidati con rendita;

b) superinvalidi del lavoro, già addetti a lavorazioni agricole e liquidati in rendita;

c) superinvalidi del lavoro, infortunati antecedentemente al 1935 già addetti a lavorazioni industriali, liquidati in capitale;

d) superinvalidi del lavoro già addetti a lavorazioni agricole liquidati in capitale.

Nel primo caso (articolo 5 della legge in questione) l'assegno di assistenza personale continuativa, viene corrisposto nella misura di lire 35.000, oltre la rendita.

Nel secondo caso (punto c) dell'articolo 12 viene corrisposto nella misura di lire 30.000, oltre la rendita.

Nel terzo caso l'assegno stesso viene conglobato all'assegno mensile riservato ai grandi invalidi in misura tale da essere praticamente limitato a 15.000. Infatti i grandi invalidi senza bisogno di assistenza personale continuativa percepiscono lire 25.000 mensili, mentre nel caso in cui ne hanno necessità percepiscono lire 40.000 (articolo 19 primo comma, legge n. 15, 1963).

Nel quarto caso l'assegno in questione è invece limitato alla somma di lire 12.000 mensili, come risulta dal confronto tra i grandi

invalidi aventi e non aventi necessità di assistenza (articolo 20, primo comma, legge n. 15, 1963).

Il disegno di legge, pertanto, vuole correggere le evidenti sperequazioni che non hanno alcuna ragione di essere e attribuire a tutti i grandi invalidi che ne hanno diritto l'assegno in misura uguale sia che la liquidazione sia avvenuta in rendita che in capitale.

L'onere del presente provvedimento sarà a carico dell'Istituto nazionale per l'assicu-

razione contro gli infortuni sul lavoro; si tratta di onere modesto, per lo scarso numero degli aventi diritto, specialmente di coloro che ne traggono il maggiore beneficio (alla data del 31 dicembre 1962 i grandi invalidi di cui ai precedenti punti *c*) e *d*) ammontavano a circa 450).

Si chiede, pertanto, che il presente disegno di legge venga esaminato ed approvato con l'urgenza necessaria a sanare un'ingiusta e ingiustificata sperequazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 19 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, già indennizzati ai sensi della legge 31 gennaio 1964, n. 51 e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 929, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

con grado di inabilità dal 50 al 79 per cento, se titolare di rendita vitalizia, lire 8.000;

con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento, se liquidati in capitale, lire 6.000;

con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento, lire 16.000;

con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento, lire 25.000;

con grado di inabilità 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935 n. 1765 e successive modificazioni, lire 25.000 più lire 35.000 quale assegno per detta assistenza personale continuativa ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 20 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

con grado di inabilità dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire 5.000;

con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento, se liquidati in capitale, lire 5.000;

con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento, lire 13.000;

con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento, lire 18.000;

con grado di inabilità 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, lire 25.000 più lire 30.000 quale assegno per detta assistenza personale continuativa ».